

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971

(76^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 » (1598) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1145
FOLLIERI, f.f. relatore 1145
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 1146

Discussione e approvazione:

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1599) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1144, 1145
MONTINI, relatore 1144

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pag. 1145

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Cifarelli, Coppola, Corrao, Dal Falco, Filetti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarone Pietro, Maris, Montini, Salari, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Leone, Lisi e Terracini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Varaldo, Trabucchi e Fermariello.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari** » (1599) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 1972.

MONTINI, *relatore*. Signor Presidente, con questo disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, si vuole prorogare al 31 dicembre 1972 il termine, già prorogato con precedente disposizione, relativo all'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, fissato dalla legge 2 aprile 1969.

Con l'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie si prorogava la validità della disposizione che attribuisce al cancelliere dirigente la facoltà di utilizzare l'opera di dattilografi non di ruolo per il servizio di copia degli atti giudiziari. Questa proroga era stata fissata al 31 dicembre 1970, in attesa che fossero ricoperti almeno in parte i residui posti in organico, e che potesse essere portato a termine il piano che prevedeva l'assegnazione alle cancellerie di apparecchi di riprografia. Ma, ad avviso del Governo proponente, e anche della Camera dei deputati che ha approvato questo disegno di legge, non è stato possibile provvedere a ciò entro i termini stabiliti.

Allo stato attuale, nell'organico dei dattilografi di ruolo, fissato in 2.400 unità, sono ancora scoperti 165 posti, di cui 120 non possono essere messi a concorso perchè riservati a invalidi di guerra, ai sensi di legge. E qui si pone il problema dell'inserimento di questi invalidi di guerra, perchè voi sapete benissimo come questo inserimento incontri delle difficoltà di ordine pratico.

Anche la dotazione degli apparecchi di riprografia agli uffici giudiziari è avvenuta a rilento ed è, allo stato delle cose, assolutamente inadeguata, per cui indubbiamente la continuazione dell'attività di questi dattilografi, si impone.

Alla Camera è stato posto in rilievo che i dattilografi o amanuensi oggi in servizio sono 2.535. Di questi, 2.235 sono di ruolo e circa 300 non di ruolo. Questo personale è insufficiente a far fronte alle accresciute esigenze dei servizi di copia degli atti giudiziari. La proposta è di portare il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, al 31 dicembre 1972. Infatti per questa gente, che ha continuato a lavorare anche oltre il 31 dicembre 1970, non ci sarebbe altrimenti neanche la possibilità della retribuzione.

Alla Camera dei deputati, da tutte le parti politiche, è stata avanzata al Governo la richiesta di pervenire al più presto a una definizione effettiva ed organica della regolamentazione della materia ed è stata data in quella sede, dal rappresentante del Governo, assicurazione di un tempestivo intervento (compatibilmente con le esigenze e con le difficoltà di cui si è detto prima) mediante un provvedimento volto a sistemare la questione. Con tale assicurazione da parte del Governo, e tenendo conto della necessità effettiva di prorogare questo termine, perchè indubbiamente vi sono le ragioni che ho già illustrato, che impongono questa proroga, la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento.

Io ritengo che, date le assicurazioni del Governo, e date le ragioni di necessità che ho esposto, anche la Commissione giustizia del Senato debba approvare il disegno di

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)76^a SEDUTA (31 marzo 1971)

legge in esame, e pertanto lo raccomando alla vostra approvazione.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La relazione del senatore Montini, fatta con il consueto scrupolo e approfondimento di temi, dovrebbe rendere del tutto superflua qualunque ulteriore aggiunta da parte del Governo. Voglio tuttavia anzitutto ringraziarlo per la sua relazione, e far presente alla Commissione, a maggiore spiegazione, che sta per essere approvato dal Consiglio dei ministri il decreto delegato che concerne la revisione del ruolo organico del personale di dattilografia; tale decreto deve essere approvato entro il 31 marzo del 1971. È stato predisposto, in attuazione di questo decreto, che 400 posti di quelli che sono recati in aumento per il 1971, siano riservati agli amanuensi già assunti in base alla facoltà prevista dall'articolo 99. Voi sapete che questo aumento di dattilografi avviene gradualmente, anno per anno. Quest'anno credo ne siano immessi 600, di cui 400 posti sono riservati agli amanuensi cui sopra accennavo. Ora, questa legge è ovviamente necessaria fino a quando questo decreto delegato non diviene operativo a tutti gli effetti. In questa legge è prevista la cessazione di operatività dell'articolo 99 non appena questo decreto entrerà in vigore, perchè allora non ci sarà più bisogno della facoltà prevista dall'articolo 99. È necessario però eliminare ogni lacuna, in modo che si possa far fronte a tutte le vacanze con sufficiente disponibilità. Ecco perchè ringrazio ancora il relatore e la Commissione che vorrà dare il suo voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il disegno di legge nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promo-**

zioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 » (1598) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, può procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.

FOLLIERI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame stabilisce che ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, può procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, compilando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.

Il disegno di legge della Camera è accompagnato da una relazione del Governo, nella

quale si specificano i motivi per i quali si presenta questo articolo unico.

È accaduto che per le promozioni alla qualifica di cancelliere capo di Corte di appello (ex grado V), per le promozioni all'ex grado VI, per le promozioni all'ex grado VII, e via dicendo, sono già stati espletati i relativi scrutini, ma quasi tutti questi scrutini sono stati impugnati dinanzi al Consiglio di Stato. Sembra che tutte queste impugnative siano state accolte, sia pure per diversi motivi, per cui si è verificata una situazione insostenibile. Al fine di sistemare questi funzionari (sono 1.200) i quali hanno già maturato l'anzianità di qualifica necessaria alla promozione alle qualifiche superiori, si propone l'articolo unico ora al nostro esame.

Il Governo si è anche preoccupato, nella sua relazione al disegno di legge, di far presente che con questo articolo unico non si intaccherebbe il noto principio della autonomia e della reciproca indipendenza delle procedure di scrutinio e delle relative valutazioni di merito, in quanto i titoli posseduti da ciascun candidato sarebbero sempre esaminati con riferimento al periodo di tempo valutabile e senza, quindi, la possibilità di

influenze e interferenze di nuovi elementi di merito o demerito eventualmente sopravvenuti.

Quindi, propongo che per la finalità a cui mira il presente disegno di legge e soprattutto per il fine pratico che con esso si vuole raggiungere la Commissione lo approvi.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono già noti i motivi per i quali il Governo è largamente consenziente al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI